

Il giorno 20 del mese di aprile 1994, alle ore 18,30 presso la sede del C.N.E.L. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e dei suoi componenti come di seguito indicati:

Tiziano Treu, presidente; (firma)

Carlo dell'Aringa, componente; (firma)

Gian Candido De Martin, componente; (firma)

Paolo Panzani, componente; (firma)

Gianfranco Reborà, componente;

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

C.G.I.L. - Alfiero Grandi (firma)

C.I.S.L. - Domenico Trucchi (firma)

U.I.L. - Antonio Focillo (firma)

Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa :

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

PREMESSO che le organizzazioni sindacali stipulanti hanno raggiunta intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso i CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali esistenti, comunque denominate, a base associativa delle stesse organizzazioni;

che le suddette organizzazioni intendono tenere aperte tali intese all'adesione di altre organizzazioni sindacali che intendano perseguire l'obiettivo di cui sopra;

che, allo stato della legislazione, le nuove conferme delle rappresentanze aziendali non possono essere considerate soluzione esclusiva, per cui le predette intese non incidono sul diritto di altri soggetti sindacali di conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro, con le conseguenti facoltà e prerogative;

Tenendo conto anche della disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel [protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993](#);

Art.

l'Agenzia, in nome e per conto delle amministrazioni pubbliche da essa rappresentate, si impegna a:

1. consentire l'attuazione degli istituti e delle clausole di cui all'[allegata normativa](#);
2. consentire l'elezione delle nuove rappresentanze nei luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la predisposizione di mezzi idonei;
3. riconoscere a tali rappresentanze diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali delle organizzazioni firmatarie del presente protocollo e di quelle che ad esso vorranno esplicitamente aderire;

le organizzazioni stipulanti si impegnano a:

- I. garantire che le operazioni elettorali e le altre attività inerenti alla costituzione ed al funzionamento delle rappresentanze aziendali si svolgano in tempi e con modalità da concordarsi con gli organi di direzione delle amministrazioni interessate, e tali da incidere nella minore misura possibile sull'attività delle amministrazioni medesime, con particolare riferimento all'erogazione dei servizi al pubblico;
- II. trasferire, salvo quanto previsto al [punto 5](#) ultimi due capoversi della normativa allegata, i diritti sindacali spettanti alle rappresentanze aziendali nel rispetto dei limiti e dei contingenti stabiliti, per tali diritti, ai sensi della normativa vigente in materia. Saranno avviati incontri immediati con le organizzazioni sindacali di categoria per l'applicazione dell'accordo a livello di comparto.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU NELLE CATEGORIE DI AREA PUBBLICA

Parte I MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità lavorative nelle quali l'Amministrazione o l'ente occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del [Protocollo 23 luglio 1993](#).

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nell'unità lavorativa ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del successivo [punto 4 parte seconda](#), a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente regolamento.

L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali, come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente regolamento e, per i successivi rinnovi, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU.

4. In caso di oggettiva difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà aver luogo anche dopo detto termine.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU in scadenza di mandato.

Per le unità lavorative di ridotte dimensioni gli accordi di comparto e i regolamenti di settore potranno prevedere particolari forme organizzative delle RSU, che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale senza pregiudicare la funzionalità degli uffici, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità.

Art. 2 **COMPOSIZIONE**

Alla costituzione delle RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo, viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità lavorativa e alla sua copertura si procede, da parte delle stesse associazioni, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie di cui all'articolo 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale della unità lavorativa nonché delle eventuali diverse aree contrattuali dello stesso comparto, per garantire una adeguata composizione della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Art. 3 **NUMERO DEI COMPONENTI**

Con riferimento a quanto previsto nel [Protocollo del 23 luglio 1993](#), sotto il titolo "rappresentanze sindacali", il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- a. tre componenti nelle unità lavorative che occupano fino a 200 dipendenti;
- b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle unità che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000;
- c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità lavorative di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti negli accordi collettivi e/o CCNL, anche al fine di una possibile diversa determinazione del numero dei componenti le RSU.

Art. 4 COMPITI E FUNZIONI

Le RSU subentrano alla RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti sia per effetto delle disposizioni della [legge 300/1970](#) che di altre leggi, sia per quelle disciplinate dai contratti o da accordi collettivi secondo le modalità ed entro i limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.

Le RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie dei CCNL e del presente protocollo di accordo, fermi restando possibili diversi assetti di competenza per le Associazioni non firmatarie, possono stipulare il contratto collettivo decentrato di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità lavorativa.

Art. 5 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE

I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA, e delle strutture sindacali esistenti comunque denominate nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al [titolo III della Legge 300/1970](#).

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente, già previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti

delle RSA o di strutture analoghe comunque denominate, diritti, permessi, e libertà sindacali nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.

Si procederà all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertà sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale a livello di unità lavorativa.

In tale ambito sono fatti salvi, inoltre, in favore delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato alla unità lavorativa e aderenti al presente Protocollo di accordo, i seguenti diritti:

- a. diritto ad indire singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di un terzo delle ore disponibili per effetto di disposizioni della [legge n. 300/1970](#), restando le rimanenti riservate alla iniziativa delle RSU;
- b. diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle organizzazioni, come definita dalle singole categorie;
- c. diritto alle aspettative sindacali;
- d. diritto ai permessi non retribuiti di cui all' [articolo 24 della legge 300/1970](#);
- e. diritto di sede e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Le associazioni sindacali di categoria aderenti al presente Protocollo di accordo restano titolari di altri diritti, libertà sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto previsto nella [legge 300/1970](#), dai contratti e dagli accordi nazionali e decentrati.

In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarà determinata la quota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutele da mantenere alla disponibilità delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse spettanti.

Art. 6
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità lavorativa, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 7
DECISIONI

Le decisioni relative ad atti negoziali della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 8
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all' [articolo 19 della legge 300/1970](#), che siano firmatarie del presente Regolamento nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata, ferma restando la possibilità di operare attraverso le proprie strutture sindacali aziendali, per lo svolgimento dei compiti associativi che ad esse resteranno intestati

Parte II
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU

Art. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al [punto 1, parte prima del regolamento per la costituzione delle RSU](#), congiuntamente o disgiuntamente, ovvero la RSU uscente, provvederanno ad indire elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'Amministrazione o ente metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Amministrazione stessa.

Il termine per la presentazione delle liste di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora della scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

Art. 2 **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le associazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa.

Art. 3 **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti in forza nell'unità lavorativa alla data delle elezioni.

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, candidati nelle liste di cui al successivo [punto 4](#).

Art. 4 **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a. associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
 1. accettino espressamente e formalmente il presente regolamento nonché l'attuazione delle norme della [legge 12 giugno 1990, n. 146](#);
 2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità operativa pari al cinque per cento degli addetti.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al [punto 5](#), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del [punto 7](#), inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

Art. 5 COMMISSIONE ELETTORALE

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.

Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro e presentatrice di lista potrà designare un lavoratore dipendente nell'unità lavorativa non candidato.

Analoga facoltà è riconosciuta a ciascuna delle altre associazioni che presenti una lista elettorale nell'unità lavorativa.

Art. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale ha il compito di:

- a. ricevere la presentazione delle liste, rimettendo ad immediatamente dopo la sua completa integrazione, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
- b. verificare la valida presentazione delle liste;
- c. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività produttiva;
- d. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

- e. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
- f. proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Art. 7 **AFFISSIONE DELLE LISTE**

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al precedente [punto 1, parte seconda](#), almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8 **SCRUTATORI**

E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 9 **SEGRETEZZA DEL VOTO**

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 10 **SCHEDE ELETTORALI**

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore alleato della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 11 **PREFERENZE**

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 12 **MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Amministrazione o ente in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle elezioni riguardanti più unità produttive le votazioni avranno luogo, di norma, contestualmente.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le Amministrazioni o enti almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 13 **COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al [punto 5, parte seconda](#) del presente regolamento e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

Art. 14 **ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE**

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 15 **RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 16 **CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**

Nell'elenco di cui al precedente [articolo 14](#), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 17 **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi dell'unità lavorativa.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, - unicamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Amministrazione o dell'ente in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.

Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.

Art. 18 **ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall' [articolo 2 parte prima](#) del presente regolamento

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti vale l'ordine di lista.

Art. 19 **RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Agenzia per la negoziazione di cui all' [articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993](#), che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione, alla amministrazione o ente.

Art. 20 **COMITATO DEI GARANTI**

Contro le decisioni della Commissione elettorale ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante designato dall'Agenzia a livello territoriale e presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 21 **COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**

La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto all'Amministrazione, ente ed alla Agenzia a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.

Art. 22

ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE DELL'AMINISTRAZIONE O ENTE

La Direzione dell'Amministrazione o dell'ente metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendente aventi diritto al voto nella singola unità lavorativa e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Roma, aprile 1994